



--

--

--



--

--

--	--

--

--	--

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CQP

Assicurazione temporanea per il caso morte in forma collettiva



Glossario

Accordo: accordo sottoscritto tra la Compagnia e il Contraente per la regolamentazione delle condizioni di concessione delle coperture assicurative complessivamente prestate in relazione al Finanziamento.

Anno Assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Assicurato o Cedente: la persona fisica con la quale il Contraente ha stipulato un Contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione di quote di pensione.

Assicuratore, Compagnia: l'Impresa di Assicurazioni AFI ESCA S.A., società con sede legale e direzione generale in Quai Kléber, 2, 67000 Strasburgo (Francia) abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento. AFI ESCA S.A. è sottoposta alla vigilanza dell'ACPR [Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution]. Per le Coperture caso Decesso ed Invalidità Totale e Permanente, il Contratto di Assicurazione viene stipulato con la rappresentanza generale per l'Italia di AFI ESCA S.A., avente sede e direzione in Via Vittor Pisani, 5 -20124 Milano - Italia, P. IVA 07907350966, C.F. 97601900158, numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI-1989762 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00105. Telefono: +39 02.583.248.45; Sito internet: www.afi-esca.it; e-mail: informazioni@afi-esca.com.

Beneficiario: il soggetto cui l'Assicuratore deve corrispondere la Prestazione Assicurata in caso di Sinistro.

Carenza: periodo di tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e l'effettiva decorrenza della garanzia.

Certificato di Polizza: il documento emesso e sottoscritto dalla Compagnia che comprova l'accettazione del Contraente da parte della stessa Compagnia.

Cessazione della garanzia: momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto.

Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione.

Contraente/Ente Erogante: la persona giuridica che stipula il Finanziamento con il Debitore e la Polizza con l'Assicuratore.

Contratto di Prestito: il contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione/delega di quote della pensione disciplinato dal D.P.R. 180 del 5 gennaio 1950, stipulato dall'Assicurato e dall'Ente Convenzionato.

Costi di estinzione: oneri generalmente costituiti da importi fissi per l'estinzione anticipata del contratto assicurativo.

Data di Decorrenza: la data a partire dalla quale la garanzia assicurativa ha effetto.

Decesso: la morte dell'Assicurato qualunque ne sia la causa.

Decorrenza della garanzia: momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale del premio: possibilità eventualmente accordata dalla normativa fiscale di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista dalla stessa normativa, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione.

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione.

Finanziamento: contratto di prestito, in valuta Euro, da rimborsarsi mediante cessione e/o delegazione di quote della pensione dell'Assicurato sottoscritto tra il Contraente e l'Assicurato stesso a condizione della stipula di un contratto di assicurazione contro il rischio di Decesso.

Franchigia: clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall'assicuratore, sulla base della quale una parte del danno rimane a carico dell'assicurato.

Indennizzo, indennità o prestazione: importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intermediario Assicurativo: persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

IVASS: acronimo di "Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni", ossia l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione. IVASS ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21- tel. 06 42133000 - fax 06.42133206.

Legge 180: il D.P.R. del 5/1/1950 n.180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 28/7/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Liquidazione: pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Massimale: limite dell'esposizione finanziaria dell'assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell'assicurato.

Modulo di Adesione: documento sottoscritto dall'Assicurato contenente la richiesta di adesione alla Polizza Convenzione secondo i termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Montante: somma delle quote di pensione/rate di ammortamento del finanziamento, al lordo degli interessi, delegate dall'Assicurato a favore del Contraente per l'estinzione del Finanziamento.

Polizza Collettiva: il contratto di assicurazione stipulato tra l'Assicuratore e il Contraente, secondo le condizioni della presente Convenzione. **Attestato di copertura:** il documento che attesta l'accettazione del Modulo di Adesione da parte della Società relativa alla singola Applicazione della Polizza Collettiva.

Premio non Goduto: importo al netto dei diritti, qualora previsti, pari alla somma tra la Riserva Matematica ed il pro-rata dei carichi gravanti sul Premio, pro-rata da computarsi sul Premio in modo proporzionale in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza dell'Assicurazione. Dall'importo, come sopra calcolato, l'Assicuratore trattiene una somma di Euro 50,00 a ristoro delle spese amministrative sostenute per procedere al rimborso del Premio non Goduto.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione Assicurata: la somma, pagabile sotto forma di capitale, che l'Assicuratore corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato.

Questionario medico (o anamnestico): modulo che l'Assicurato deve compilare, ove richiesto dall'Assicuratore, prima della

stipulazione dell'assicurazione, contenente una serie di domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all'assicuratore per valutare i rischi derivanti dall'accesso in copertura dell'Assicurato medesimo e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Rapporto di Visita Medica: relazione stilata dal medico di fiducia dell'Assicurato (corredata da esami clinici adeguati) contenente le informazioni sanitarie richieste dall'Assicuratore relativamente allo stato di salute del Debitore/Assicurato medesimo.

Recesso: diritto del Contraente di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Revoca: diritto del Contraente di revocare l'Adesione prima della Conclusione del contratto di assicurazione.

Riserva Matematica: importo che deve essere accantonato dall'Assicuratore, ai sensi di legge, per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti del Contraente.

Scadenza dell'Assicurazione: la data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione

Set Informativo: documento previsto dal Regolamento IVASS n. 41/2018 da consegnare al contraente (o all'aderente/assicurato) prima della sottoscrizione del contratto, contenente il DIP e il DIP Aggiuntivo, il glossario, le condizioni di assicurazione ed, eventualmente, il modulo di adesione.

Sinistro: il verificarsi del fatto per cui è prestata l'assicurazione. Nella presente polizza è il decesso dell'Assicurato.

TAN: Tasso annuo nominale del finanziamento convenuto nel contratto di prestito.

CQP

Assicurazione temporanea per il caso morte in forma collettiva



Indice

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONE ASSICURATA	1
ARTICOLO 2 - PROCEDURA ASSUNTIVA E DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO	1
ARTICOLO 3 - DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA - ESTIZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO.	1
Art. 3.1 - Decorrenza, efficacia e scadenza della Polizza Collettiva	1
Art. 3.2 - Durata della singola copertura assicurativa	1
Art. 3.3 - Data di effetto delle coperture individuali	2
Art. 3.4 - Estinzione anticipata del finanziamento.	2
ARTICOLO 4 - RECESSO DALLA POLIZZA COLLETTIVA	2
ARTICOLO 5 - RECESSO DELLA SINGOLA COPERTURA ASSICURATIVA	2
ARTICOLO 6 - RISOLUZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA	2
ARTICOLO 7 - ESCLUSIONI	2
ARTICOLO 8 - BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA	2
ARTICOLO 9 - PREMI	2
ARTICOLO 10 - COSTI	2
ARTICOLO 11 - RISCATTO E RIDUZIONE	3
ARTICOLO 12 - LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI SINISTRO	3
ARTICOLO 13 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	3
ARTICOLO 14 - INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO	3
ARTICOLO 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	3
ARTICOLO 16 - LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO	3
ARTICOLO 17 - CONFLITTO DI INTERESSI	3
ARTICOLO 18 - FORO ESCLUSIVO	3
ARTICOLO 19 - RECLAMI	3

